

Bruxelles, 2 luglio 2024
(OR. en)

10950/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0227(COD)**

**CODEC 1491
AGRI 479
AGRILEG 289
SEMENCES 119
PHYTOSAN 136
FORETS 169
PE 179**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 22-25 aprile 2024)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Herbert DORFMANN (EPP, IT), ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), una relazione sulla proposta di regolamento in oggetto contenente 315 emendamenti alla proposta (emendamenti 1-315).

Inoltre, il gruppo The Left ha presentato 9 emendamenti (emendamenti 316-324), il gruppo Verts/ALE ha presentato 11 emendamenti (emendamenti 325-335), il gruppo ECR ha presentato 8 emendamenti (emendamenti 336-343), il gruppo Renew ha presentato 9 emendamenti (emendamenti 344-352) e il gruppo PPE ha presentato 3 emendamenti (emendamenti 353-355).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 24 aprile 2024, la plenaria ha adottato gli emendamenti da 1 a 16, da 18 a 35, da 37 a 61, 63, 64, da 66 a 315, 331 e da 353 a 355 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

P9_TA(2024)0341

Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0414),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0236/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0149/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj>.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla produzione e alla
commercializzazione di materiale
riproduttivo vegetale nell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) 2016/2031,
(UE) 2017/625 **e (UE) 2018/848** del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che
abroga le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE,
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,
2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del
Consiglio (regolamento sul materiale
riproduttivo vegetale)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla produzione e alla
commercializzazione di materiale
riproduttivo vegetale nell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 **e**
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio, e che abroga le direttive
66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,
2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,
2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e
2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul
materiale riproduttivo vegetale)

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *vista la dichiarazione delle Nazioni
Unite sui diritti dei contadini e delle altre
persone che lavorano nelle zone rurali,
adottata dal Consiglio dei diritti umani il
28 settembre 2018,*

Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. **Contribuisce** alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, **la** qualità e **la** diversità del materiale riproduttivo vegetale sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"³⁶, nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.

³⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

Emendamento

(4) Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. **Mira a contribuire** alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità **di un'elevata** qualità e diversità del materiale riproduttivo vegetale, **comprese le varietà adattate localmente che possono avere il vantaggio di una maggiore tolleranza allo stress biotico e abiotico**, sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"³⁶, nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.

³⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la

Emendamento

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la

legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire, **a livello degli Stati membri e dell'Unione**, l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere, ripristinare e **favorire** la biodiversità **e di garantire la sicurezza alimentare nonché** di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità, **alla sicurezza, alla diversità** e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale. **Il presente regolamento dovrebbe stimolare l'innovazione finalizzata allo sviluppo di materiale riproduttivo vegetale resiliente che contribuisca al miglioramento delle colture che favoriscono la salute del suolo.**

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello **utilizzato esclusivamente** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

Emendamento

(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello **venduto o trasferito in altro modo** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, **inclusa la ricerca in azienda**. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) *Il presente regolamento non dovrebbe disciplinare l'accesso, la vendita o il trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale in quantitativi limitati quali definiti nell'allegato VII bis, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione dinamica, dato che questo tipo di materiale riproduttivo vegetale non richiede un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromette l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.*

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) *È inoltre opportuno stabilire norme per la produzione in vitro di cloni e la loro commercializzazione.*

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 19

(19) È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di **cloni**, cloni selezionati, **miscugli multiclionali** e materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la **loro** maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni

(19) È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di cloni selezionati e **di** materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la **sua** maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni **selezionati e il materiale**

dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti. **È inoltre opportuno stabilire norme per il mantenimento dei cloni al fine di garantirne la conservazione e l'identificazione.**

riproduttivo vegetale policlonale dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello **elevato** di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura⁴⁰ di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

Emendamento

(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, **che sono decisive per la diversità genetica delle colture ed essenziali per l'adattamento ai cambiamenti ambientali e alle esigenze future.** Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello **soddisfacente** di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". **È opportuno riconoscere che la conservazione delle risorse genetiche è un processo dinamico e che dovrebbero essere incluse le varietà selezionate ex novo adattate alle condizioni locali.** La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura⁴⁰ di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

⁴⁰ Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

⁴⁰ Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Numerose **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** operano nell'Unione **con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche**. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.

Emendamento

(35) Numerose organizzazioni e reti operano nell'Unione **ai fini della conservazione dinamica**. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a **o da** tali soggetti o tra di essi **o al loro interno** deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi al fine di gestire in modo dinamico **le proprie sementi**. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di piccoli quantitativi di **sementi** tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se **tali sementi** non **appartengono** a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma

Emendamento

(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi, **in natura o dietro compenso in denaro**, al fine di gestire in modo dinamico **il proprio materiale riproduttivo vegetale**. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di piccoli quantitativi di **materiale riproduttivo vegetale** tra agricoltori, **i cui quantitativi massimi devono essere stabiliti a livello dell'Unione**. Tale deroga potrebbe applicarsi se **tale materiale riproduttivo**

del regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio⁴¹. **È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali piccoli quantitativi per specie specifiche per ogni anno, al fine di garantire che non vi sia un uso improprio di tale deroga che incida sulla commercializzazione delle sementi.**

⁴¹ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

vegetale non appartiene a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio⁴¹. **È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di stabilire, per ciascuna specie, il quantitativo massimo che può essere scambiato.**

⁴¹ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di tale materiale.

Emendamento

(38) L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo, **a eccezione delle piante foraggere**, dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di tale materiale.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Il materiale eterogeneo non dovrebbe essere costituito da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 o 2 secondo la definizione di cui al regolamento (UE) .../[regolamento NGT].

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) È opportuno introdurre obblighi specifici per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento.

(42) È opportuno introdurre obblighi specifici **proporzionati** per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione **ai fini della commercializzazione** e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento. **Tuttavia, è opportuno prendere in considerazione le caratteristiche e i limiti specifici delle microimprese.**

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in

(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in

combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà **e gli Stati membri in cui è prevista la coltivazione delle varietà** dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà **di tutti i generi o**

Emendamento

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà dovrebbero mostrare

di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti **agronomici, relativi all'utilizzo e ambientali**. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità **della coltivazione, della raccolta**, dell'immagazzinamento, della trasformazione, della distribuzione **e dell'utilizzo**; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile") **o caratteristiche importanti per la trasformazione**. Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso. **In ragione delle notevoli risorse e della preparazione necessarie per questo esame, per le specie elencate nell'allegato I, parti B e C, l'esame dovrebbe essere eseguito su base volontaria.**

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della

Emendamento

(57) Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della

selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per le varietà di generi o specie di piante da frutto e viti, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie.

selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per le varietà di generi o specie di piante da frutto e viti **e per le varietà da conservazione**, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione

(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.

Emendamento

soppresso

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione

(85) Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa prendere decisioni in

Emendamento

(85) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del

materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del presente regolamento.

presente regolamento con norme specifiche relative all'organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **e la** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **ai fini della** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, **e per la commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale**, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà **che sono resistenti agli erbicidi o** che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto **alla produzione** ai fini della sua commercializzazione.

Emendamento

I requisiti relativi alla produzione **o all'importazione** di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto ai fini della sua commercializzazione **all'interno dell'Unione**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

Emendamento

a) garantire la qualità, **la sicurezza** e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali, **gli agricoltori** e gli utilizzatori finali;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire **parità di** condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento

b) garantire condizioni **equie** per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Emendamento

d) contribuire alla conservazione **dinamica** e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche attuali e future;

Emendamento

e) contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche **e del suolo** attuali e future;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) contribuire alla sicurezza alimentare.

Emendamento

f) contribuire alla sicurezza alimentare **e alla sovranità alimentare**.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di **adeguarlo** all'evoluzione delle conoscenze tecniche e

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di **adeguare tale allegato** all'evoluzione delle conoscenze

scientifiche e ai dati economici relativi alla produzione e alla commercializzazione di generi e specie, aggiungendo generi e specie o eliminandoli dall'elenco **di** tale allegato.

tecniche e scientifiche e ai dati economici relativi alla produzione e alla commercializzazione di generi e specie, aggiungendo generi e specie o eliminandoli dall'elenco **figurante in** tale allegato.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'atto delegato di cui al primo comma **aggiunge** generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno due degli elementi seguenti:

Emendamento

Gli atti delegati di cui al primo comma **aggiungono** generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno due degli elementi seguenti:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) presentano un interesse in termini di sostenibilità ambientale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;

Emendamento

a) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE **e ai materiali di moltiplicazione dei generi o delle specie elencati nell'allegato I del**

presente regolamento che sono utilizzati esclusivamente a fini ornamentali;

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷⁺;

⁴⁷ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU [...] del [...], pag. [...]).

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ([...] (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento

b) al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷⁺ ***e ai materiali di moltiplicazione dei generi o delle specie elencati nell'allegato I del presente regolamento che sono utilizzati esclusivamente a fini forestali;***

⁴⁷ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU [...] del [...], pag. [...]).

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ([...] (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

Emendamento

c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto ***esclusivamente*** per l'esportazione verso paesi terzi;

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) al materiale riproduttivo vegetale **utilizzato esclusivamente** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.

Emendamento

e) al materiale riproduttivo vegetale **venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso**, per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, **includere la ricerca in azienda e le attività effettuate dalle banche genetiche;**

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale da parte di organizzazioni e reti di conservazione di cui all'articolo 29 in piccole quantità quali definite nell'allegato VII bis, a titolo gratuito o meno, ai fini di una conservazione dinamica;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) al materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per proprio uso.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo

(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo

professionale in una o più delle attività
seguenti nell'Unione riguardanti **il**
materiale riproduttivo vegetale:

professionale in una o più delle attività
seguenti nell'Unione riguardanti **lo**
sfruttamento commerciale di materiale
riproduttivo vegetale:

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) mantenimento delle varietà;

Emendamento

c) mantenimento **o moltiplicazione**
delle varietà;

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "commercializzazione": le azioni
seguenti condotte da un operatore
professionale: vendita, detenzione,
cessione a titolo gratuito, offerta alla
vendita o qualsiasi altra modalità di
trasferimento, distribuzione o
importazione nell'Unione;

Emendamento

(3) "commercializzazione": le azioni
commerciali seguenti condotte da un
operatore professionale: vendita,
detenzione, offerta alla vendita, **compresa**
la vendita online, o qualsiasi altra
modalità di trasferimento, distribuzione
all'interno dell'Unione o importazione
nell'Unione **volte allo sfruttamento**
commerciale di materiale riproduttivo
vegetale;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "clone": una singola discendenza
vegetale, originariamente derivata da
un'altra singola pianta mediante

Emendamento

(5) "clone":

riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta;

a) una singola discendenza vegetale, originariamente derivata da un'altra singola pianta mediante riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta; **oppure**

b) **la discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;**

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene **e, nel caso di cloni selezionati non appartenenti a una varietà, è conforme alla descrizione della specie cui appartiene;**

Emendamento

(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori **ed è conforme alla descrizione della varietà di vite e delle specie di piante da frutto in cui si è verificata la variabilità intravarietale** cui **il clone selezionato** appartiene;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "materiale riproduttivo vegetale policlonale": un gruppo di **diverse discendenze vegetali individuali distinte derivate da** genotipi **diversi, ciascuna delle quali è conforme alla descrizione della** varietà **cui appartiene;**

Emendamento

(7) "materiale riproduttivo vegetale policlonale": **materiale di moltiplicazione ottenuto da una selezione con previsione di miglioramenti genetici, effettuata mediante strumenti genetici quantitativi,** di un gruppo di **almeno sette** genotipi **provenienti dallo stesso insieme sperimentale di una specifica** varietà **antica, contenente la maggior parte della sua diversità intravarietale;**

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "miscuglio multiclone": un miscuglio di cloni selezionati, tutti appartenenti alla stessa varietà o specie, a seconda dei casi, nell'ambito della quale ciascuno di essi è stato ottenuto mediante una selezione indipendente;

Emendamento

soppresso

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "mantenimento della varietà": le azioni intraprese per controllare la purezza e l'identità della varietà al fine di garantire che **una** varietà **rimanga conforme** alla **sua** descrizione durante i successivi cicli di riproduzione;

Emendamento

(12) "mantenimento della varietà": le azioni intraprese per controllare la purezza e l'identità della varietà al fine di garantire che **le caratteristiche della** varietà **rimangano conformi** alla **loro** descrizione durante i successivi cicli di riproduzione;

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione

(14) "sementi pre-base": sementi che appartengono a una generazione antecedente rispetto a quella delle sementi di base, che sono destinate alla produzione e alla certificazione di sementi

Emendamento

(14) "sementi pre-base": sementi che appartengono a una generazione antecedente rispetto a quella delle sementi di base, che sono destinate alla produzione e alla certificazione di sementi

di base o certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte A**;

di base o certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti A e D**;

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "sementi di base": sementi prodotte a partire da sementi pre-base o da generazioni precedenti di sementi di base, destinate alla produzione di ulteriori generazioni di sementi di base o di sementi certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte A**;

Emendamento

(15) "sementi di base": sementi prodotte a partire da sementi pre-base o da generazioni precedenti di sementi di base, destinate alla produzione di ulteriori generazioni di sementi di base o di sementi certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti A e D**;

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

(16) "sementi certificate": sementi prodotte a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di sementi certificate, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte A**;

Emendamento

(16) "sementi certificate": sementi prodotte a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di sementi certificate, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti A e D**;

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

(17) "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che non sono destinate all'ulteriore moltiplicazione e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parte A**;

Emendamento

(17) "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che non sono destinate all'ulteriore moltiplicazione e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parti A e D**;

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

(18) "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte B**;

Emendamento

(18) "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti B, C ed E**;

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

(19) "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di

Emendamento

(19) "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di

materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte B**;

materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti B, C ed E**;

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte B**;

Emendamento

(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti B, C ed E**;

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione

(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parte B**;

Emendamento

(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parti B, C ed E**;

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;

Emendamento

(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali **primarie**;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione

a) **coltivata** tradizionalmente o selezionata **localmente** ex novo **in** condizioni locali **specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni**; e

Emendamento

a) **un ecotipo coltivato** tradizionalmente o **una varietà** selezionata ex novo (**ecotipo moderno**) **derivante dalla selezione in azienda o selezionata per l'adattamento alle condizioni locali nel contesto dell'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) non una varietà ibrida F1;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione

b) caratterizzata da un **elevato** livello di

Emendamento

b) caratterizzata da un livello

diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

soddisfacente di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) non soggetta, nel complesso o nelle sue componenti genetiche, a diritti di proprietà intellettuale che ne limitino l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione, istruzione, anche in azienda, da parte di un agricoltore che utilizza materiale riproduttivo vegetale coltivato in azienda di tale varietà per le suddette finalità;

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la loro presenza ha un impatto **negativo** inaccettabile sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

c) la loro presenza ha un impatto inaccettabile sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": **assenza assoluta di organismi nocivi oppure** una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità

(31) "praticamente indenne da organismi nocivi **per la qualità**": una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale

nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere **negativamente** sulla qualità di tale materiale nocivo;

riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere **eccessivamente** sulla qualità di tale materiale;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione

(32) "tuberi-seme di patate": tuberi di *Solanum tuberosum* L. utilizzati per la riproduzione di **altre** patate;

Emendamento

(32) "tuberi-seme di patate": tuberi di *Solanum tuberosum* L. utilizzati per la riproduzione di patate;

Emendamento 354

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

35 bis) "conservazione dinamica": la protezione della diversità genetica all'interno delle specie vegetali coltivate e tra di esse che comprende la conservazione sia in situ che ex situ con l'obiettivo di un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità con modalità e velocità tali da non comportare il declino a lungo termine della biodiversità, mantenendo così il potenziale di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) "pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche

genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) .../... [GU: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 quater) "sementi commerciali": le sementi prodotte e commercializzate per i miscugli di cui all'articolo 21, identificabili come appartenenti a una specie, ma non a una varietà, e per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al presente regolamento per le sementi certificate, a eccezione del requisito di cui all'articolo 5;

Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

35 quinquies) "imballaggi di piccole dimensioni": gli imballaggi contenenti sementi o materiale fino a un massimo di:

- a) 10 kg per i cereali;**
- b) 5 kg per le piante foraggere, le barbabietole, le piante oleaginose e da fibra;**
- c) 10 kg per i tuberi-seme di patate;**
- d) 500 g per le leguminose;**
- e) 100 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape**

autunnali, le angurie, la zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;
f) 20 g per le altre specie di ortaggi;
g) 10 unità per talee di frutta e viti.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione

e) si tratta di **sementi scambiate in natura** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento

e) si tratta di **materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione

f) si tratta di sementi di un selezionatore, conformemente all'articolo 31;

Emendamento

soppresso

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) si tratta di **sementi scambiate in natura** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento

d) si tratta di **materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) si tratta di sementi di un selezionatore di cui all'articolo 31.

Emendamento

soppresso

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parte A**, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parti A e D**, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parte B**, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parti B ed E**, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e **possono riguardare** i requisiti relativi a quanto segue:

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e **riguardano unicamente** i requisiti relativi a quanto segue:

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) materiale pre-base, di base e certificato di **cloni**, cloni selezionati, **miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale**;

Emendamento

g) **produzione e commercializzazione di** materiale pre-base, di base e certificato di cloni selezionati;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, **parti A e B**, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

c) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, **vigore**, presenza di terra o di corpi estranei;

Emendamento

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, presenza di terra o di corpi estranei;

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle **pertinenti** norme tecniche e scientifiche internazionali **e tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti di esecuzione sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.**

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, **parte A**, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.

Emendamento

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, **parti A e D**, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, **parte B**, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 16.

Emendamento

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, **parti B ed E**, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 16.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

g) requisiti per ***i cloni, i cloni selezionati, i miscugli multiclionali e il*** materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard;

Emendamento

g) requisiti per ***la produzione e la commercializzazione di*** materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard;

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Prima di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 4 per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere da a) a i), la Commissione valuta l'attuazione di tali requisiti, tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti delegati sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, **parti A e B**, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, **vigore**, presenza di terra o di corpi estranei;

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, presenza di terra o di corpi estranei;

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

Emendamento

g) applicazione di metodi biomolecolari ***riconosciuti a livello internazionale*** o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle ***pertinenti*** norme tecniche e scientifiche internazionali ***e tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti di esecuzione sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.***

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Produzione, commercializzazione e ***registrazione di cloni***, cloni selezionati, ***miscugli multiclionali*** e materiale riproduttivo vegetale policlonale

Emendamento

Requisiti per la produzione e la commercializzazione di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 43**, il materiale pre-base, di base, certificato e standard di **cloni, cloni selezionati, miscugli multiclionali e** materiale riproduttivo vegetale policlonale **è prodotto e commercializzato** conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.

Emendamento

1. Il materiale pre-base, di base e certificato **di cloni selezionati e il materiale** standard di materiale riproduttivo vegetale policlonale **sono prodotti e commercializzati** conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I **cloni, i cloni selezionati, i miscugli multiclionali** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere prodotti e commercializzati soltanto se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni istituito da uno Stato membro.

Emendamento

2. I cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere prodotti e commercializzati soltanto se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni **selezionati e del materiale riproduttivo vegetale policlonale** istituito da uno Stato membro.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione **di un clone, di un clone selezionato, di un miscuglio multiclionale** e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato **nell'allegato II, parte B, parte C,**

Emendamento

Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione di un clone selezionato e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato **all'articolo 53 bis.**

punto 2.

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I **cloni**, i cloni selezionati, i **miscugli multiclionali** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di **cloni**, cloni selezionati, **miscugli multiclionali** e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi altra persona, sulla base dei dati conservati.

Emendamento

3. I cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi altra persona, sulla base dei dati conservati.

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale, iscritto nel registro di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è prodotto e commercializzato solo se soddisfa tutti i requisiti relativi al materiale standard di cui all'allegato III, parte C. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale è accompagnato dall'etichetta di un operatore professionale con l'indicazione "Materiale policlonale", conformemente all'articolo 17.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a ***rilasciare*** un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.

Emendamento

Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a ***stampare*** un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Emendamento

c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese ***o associazioni di operatori professionali*** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Emendamento

d) impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori ***per i controlli del materiale riproduttivo vegetale*** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, per quanto concerne **uno o più degli elementi seguenti:**

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, per quanto concerne

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) procedura per la domanda presentata dall'operatore professionale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare la conformità rispetto al paragrafo 1, lettere da a) a g).

Emendamento

azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare la conformità rispetto al paragrafo 1, lettere da a) a g).

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano, almeno una volta ***l'anno***, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento

1. Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano ***regolarmente***, almeno una volta ***ogni 18 mesi***, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. ***La*** Commissione ***può, mediante*** atti ***di esecuzione, specificare*** i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o specie particolari.

Emendamento

3. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti ***delegati conformemente all'articolo 75 per integrare il presente regolamento specificando*** i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o specie particolari.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tali atti ***di esecuzione*** possono specificare uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento

Tali atti ***delegati*** possono specificare uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la possibilità per le autorità competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi.

Emendamento

c) il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la possibilità per le autorità competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi, **di cui al paragrafo 2.**

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è **sufficientemente** omogeneo **in termini di suoi utilizzatori** e identificabile **da questi ultimi** in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è **mescolato in modo** omogeneo e identificabile **dai suoi utilizzatori** in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà **e allo stesso anno di raccolta**.

Emendamento

2. Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà.

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in imballaggi, mazzi o contenitori chiusi, muniti di un sistema di sigillatura e di un contrassegno. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, detto materiale può essere commercializzato anche sotto forma di piante singole.

Emendamento

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in imballaggi, mazzi o contenitori chiusi, muniti di un sistema di sigillatura e di un contrassegno. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi **e dai tuberi-seme di patate**, detto materiale può essere commercializzato anche sotto forma di piante singole.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato possono essere reimballati, rietichettati e risigillati **esclusivamente sotto controllo ufficiale o** sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

Emendamento

4. I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato possono essere reimballati, rietichettati e risigillati esclusivamente **dall'autorità competente o dall'operatore professionale** sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. In deroga al paragrafo 1, le sementi possono essere **commercializzate** da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.

Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, le sementi **e i tuberi-seme di patate** possono essere **commercializzati** da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Tale operatore professionale è autorizzato a procedere in tal senso dall'autorità competente. Detto operatore informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono le sementi.

Emendamento

Tale operatore professionale è autorizzato a procedere in tal senso dall'autorità competente. Detto operatore informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono le sementi **e i tuberi-seme di patate**.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Se le sementi sono **caricate** direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e l'agricoltore interessati garantiscono la tracciabilità di tali sementi rilasciando e conservando documenti indicanti la specie e la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto.

Emendamento

Se le sementi **e i tuberi-seme di patate** sono **caricati** direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e l'agricoltore interessati garantiscono la tracciabilità di tali sementi **e i tuberi-seme di patate** rilasciando e conservando documenti indicanti la specie e la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'autorità competente o l'operatore professionale tengono registrazioni di quanto segue:

a) autorizzazione, acquisto, carico e trasporto del materiale riproduttivo vegetale; e

b) qualità, identificazione e tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici riguardanti la sigillatura, la chiusura, le dimensioni e la forma di imballaggi, mazzi e contenitori di determinate specie di materiale riproduttivo vegetale e specificare le condizioni per la commercializzazione delle sementi alla rinfusa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici riguardanti la sigillatura, la chiusura, le dimensioni e la forma di imballaggi, mazzi e contenitori di determinate specie di materiale riproduttivo vegetale e specificare le condizioni per la commercializzazione delle sementi **e dei tuberi-seme di patate** alla rinfusa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'autorità competente, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è

a) l'autorità competente, **che ha rilasciato l'etichetta ufficiale**, se richiesto dall'operatore professionale o se

autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; oppure

l'operatore professionale non è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; oppure

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10.

Emendamento

b) l'operatore professionale **o le associazioni di operatori professionali**, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, **il materiale e** le sementi pre-base, di base e **certificati, importati** da paesi terzi a norma dell'articolo 39, sono **commercializzati** nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava **tale materiale o** tali sementi al momento dell'importazione.

Emendamento

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 **del presente articolo**, le sementi pre-base, di base e **certificate, importate** da paesi terzi a norma dell'articolo 39, sono **commercializzate** nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava tali sementi al momento dell'importazione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione

L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità **dell'operatore professionale, all'esterno di un mazzo, di un imballaggio o di un contenitore.**

Emendamento

L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta **all'esterno del mazzo, dell'imballaggio o del contenitore** dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la **sua** responsabilità. **Le informazioni da indicare sull'etichetta dell'operatore professionale possono anche essere stampate direttamente sul mazzo, sull'imballaggio o sul contenitore dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la sua responsabilità.**

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.

Emendamento

2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, **realizzate con materiale antistrappo a meno che non si tratti di etichette adesive**, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili. **Esse includono, se del caso, un riferimento alla privativa per ritrovati vegetali e un riferimento al registro di cui all'articolo 46 in caso di ulteriori diritti di proprietà intellettuale.**

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, **può essere** utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT]. .

Emendamento

3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, **è** utilizzato, **se del caso**, dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT]. .

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato da talune banche, organizzazioni e reti genetiche di cui all'articolo 29;

Emendamento

soppresso

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'etichetta per il materiale di selezionatori di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

soppresso

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) l'etichetta per materiale policlonale di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui i controlli ufficiali effettuati durante la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dimostrino che **le sementi o i materiali pre-base, di base e certificate/i, oppure le sementi o i materiali standard, non sono stati prodotti o commercializzati** nell'Unione conformemente ai rispettivi requisiti **di cui agli articoli 7 o 8, o nel caso in cui l'identità e la purezza della varietà del materiale riproduttivo vegetale non siano state confermate nelle prove rispetto alle parcelle testimone a norma dell'articolo 24,** le autorità competenti provvedono affinché l'operatore professionale interessato adotti le misure correttive necessarie per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale **in questione e** i suoi locali e metodi di produzione, a seconda dei casi. Tali azioni mirano a conseguire uno o più degli

Nel caso in cui i controlli ufficiali effettuati durante la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dimostrino che **esso non è stato prodotto o commercializzato** nell'Unione conformemente ai rispettivi requisiti **applicabili a tale materiale riproduttivo vegetale,** le autorità competenti provvedono affinché l'operatore professionale interessato adotti le misure correttive necessarie per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale, i suoi locali e metodi di produzione, a seconda dei casi. Tali azioni mirano a conseguire uno o più degli elementi seguenti:

elementi seguenti:

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera c

Testo della Commissione

c) fatta eccezione per le sementi standard o il materiale standard, il materiale riproduttivo vegetale interessato è **prodotto o** commercializzato in una categoria inferiore, conformemente ai requisiti applicabili a tale categoria;

Emendamento

c) fatta eccezione per le sementi standard o il materiale standard, **le sementi eterogenee o il materiale eterogeneo e il materiale riproduttivo vegetale commercializzati nell'ambito delle deroghe di cui agli articoli da 27 a 30**, il materiale riproduttivo vegetale interessato è commercializzato in una categoria inferiore, conformemente ai requisiti applicabili a tale categoria;

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'operatore professionale è sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

Emendamento

d) **se del caso**, l'operatore professionale **può essere** sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare lo Stato membro che lo richieda a essere

dispensato dall'obbligo di applicare le disposizioni di cui al presente articolo per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio, riguardanti specificamente un genere o una specie elencati all'allegato IV, che non sono normalmente riprodotti o commercializzati nel suo territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo si basa su una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b).

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a riesame periodico. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che l'autorizzazione debba essere abrogata se ritiene che essa non sia più giustificata alla luce delle condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parte A** e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano

Emendamento

1. I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parti A e B**, e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, **in combinazione o meno con sementi commerciali**, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e

i requisiti di cui al presente articolo.

commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'etichetta dell'operatore, **nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard.**

Emendamento

b) l'etichetta dell'operatore **in tutti gli altri casi.**

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.

Emendamento

Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà **e dei componenti delle sementi commerciali** che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie

Emendamento

1. In deroga **agli articoli da 5 a 8 e** all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di

specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi** di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se **tale miscuglio soddisfa** tutte le condizioni seguenti:

sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parti A, B e C, e** di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se **tali miscugli soddisfano** tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **contribuisce** alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e

Emendamento

a) **contribuiscono** alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **è** naturalmente **associato** a una regione specifica ("**zona fonte**") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

Emendamento

b) **sono** naturalmente **associati** a una regione specifica ("**regione di origine**") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **è conforme** ai requisiti di cui

Emendamento

c) **sono conformi** ai requisiti di cui

all'allegato V.

all'allegato V.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) non sono costituiti da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle NGT] né da una pianta NGT di categoria 1 o 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle NGT].

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

*Tale miscuglio costituisce un "miscuglio per la preservazione" e **tale miscuglio deve** essere **menzionato** sull'etichetta.*

*Tali miscugli costituiscono "miscugli per la preservazione" e **devono** essere **menzionati** sull'etichetta.*

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) requisiti di autorizzazione per i miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una **zona fonte** definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);

a) requisiti di autorizzazione per i miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una **regione di origine** definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);

Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali **modifiche** si basano sull'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente articolo e su eventuali sviluppi tecnici e scientifici nonché sul miglioramento della qualità e dell'identificazione dei miscugli per la preservazione. Possono riguardare soltanto generi o specie particolari.

Emendamento

Tali **atti delegati** si basano sull'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente articolo e su eventuali sviluppi tecnici e scientifici nonché sul miglioramento della qualità e dell'identificazione dei miscugli per la preservazione. Possono riguardare soltanto generi o specie particolari.

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione

Reimballaggio e rietichettatura dei lotti di **sementi**

Emendamento

Reimballaggio e rietichettatura dei lotti di **materiale riproduttivo vegetale**

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I lotti di **sementi** costituiti da sementi pre-base, di base e certificate sono reimballati e rietichettati a norma del presente articolo e degli articoli 14 e 15, laddove ciò sia necessario per la suddivisione o la fusione di lotti.

Emendamento

1. I lotti di **materiale riproduttivo vegetale** costituiti da sementi pre-base, di base e certificate sono reimballati e rietichettati a norma del presente articolo e degli articoli 14 e 15, laddove ciò sia necessario per la suddivisione o la fusione di lotti.

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il reimpaccaggio e la rietichettatura di un lotto di **sementi** sono effettuati:

Emendamento

2. Il reimpaccaggio e la rietichettatura di un lotto di **materiale riproduttivo vegetale** sono effettuati:

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai **rispettivi** requisiti **in materia di identità e purezza della varietà e**, se del caso, **ad altri requisiti**.

Emendamento

1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, **se indicato dall'analisi dei rischi**, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai requisiti **di cui all'articolo 8 e all'allegato III**, se del caso.

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione.

Emendamento

2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione. **Tale analisi dei rischi è effettuata dall'autorità competente sulla base delle caratteristiche territoriali, dell'esistenza di rischi fitosanitari nella regione e dei precedenti dell'operatore professionale.**

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale **di generi e specie elencati all'allegato IV e** appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività **specificando le specie e i quantitativi interessati.**

Emendamento

3. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività.

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 5, il materiale

Emendamento

1. In deroga all'articolo 5, il materiale

riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo, **a esclusione della produzione e della commercializzazione delle piante foraggere di cui all'allegato I**, può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il **materiale riproduttivo vegetale di** materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'articolo 7, **paragrafi 1 e 3 e** all'articolo 8, paragrafi **1 e 3**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Emendamento

2. In deroga all'articolo 7, all'articolo 8, **all'articolo 13**, paragrafi **2 e 5, e agli articoli 18 e 20**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

Emendamento

c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, **se del caso**, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro **un termine stabilito da detta autorità**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Emendamento

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro **tre mesi**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) il luogo di selezione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo **e il luogo di produzione**;

Emendamento

d) il luogo di selezione **o di produzione** del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo **nell'ambito dei controlli successivi alla commercializzazione**.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo").

Emendamento

1. Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). **Per gli operatori professionali la registrazione è gratuita.**

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.

Emendamento

Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro, **lo rendono accessibile online** e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente **specificando le specie e i quantitativi interessati.**

Emendamento

Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente.

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme in materia di dimensioni, forma, sigillatura e manipolazione concernenti gli imballaggi di piccole dimensioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

soppresso

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a **e** tra **banche**, organizzazioni e reti **genetiche**

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a, **da**, tra **e all'interno di** organizzazioni e reti **che si dedicano alla conservazione dinamica**

Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a **o** tra **banche**, organizzazioni e reti **genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche**, nel contesto **del** quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a, **da**, tra **e all'interno di** organizzazioni e reti, **compresi agricoltori, che si dedicano alla conservazione dinamica**, nel contesto **della** quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Può essere commercializzato **anche** da tali **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **senza scopo di lucro**.

Emendamento

Può **anche** essere commercializzato da tali organizzazioni e reti **di conservazione o dai loro membri** a persone che effettuano la conservazione **dinamica** di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **o per scopi agricoli professionali**.

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) figura in un registro tenuto da tali **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** unitamente a una descrizione **adeguata** del materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento

a) figura in un registro tenuto da tali organizzazioni e reti **di conservazione** unitamente a una descrizione **di base** del materiale riproduttivo vegetale, **nel caso in cui non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44**;

Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) è conservato da tali **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

Emendamento

b) è conservato da tali organizzazioni e reti **di conservazione** che, su richiesta, **qualora le quantità lo consentano**, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, **e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.**

Emendamento

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione.

Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

Emendamento

2. Le organizzazioni e reti **di conservazione** notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Sementi scambiate in natura tra agricoltori

Emendamento

Materiale riproduttivo vegetale scambiato tra agricoltori

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi **semi** in natura se **tali semi soddisfano** tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi **materiale riproduttivo vegetale** in natura **o a fronte di un compenso in denaro** se **tale materiale soddisfa** tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) **sono prodotte** nei locali del rispettivo agricoltore;

Emendamento

(1) **è prodotto** nei locali del rispettivo agricoltore;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) **derivano dal raccolto proprio** del rispettivo agricoltore;

Emendamento

(2) **deriva dalle colture proprie** del rispettivo agricoltore;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) non **sono** oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di semi; e

Emendamento

(3) **nel caso delle semi**, non è oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di semi; e

Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) **le sementi sono utilizzate** per la gestione dinamica **delle sementi** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Emendamento

(4) **il materiale riproduttivo vegetale è utilizzato** per la gestione **e la conservazione** dinamica **del materiale riproduttivo vegetale** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. **Tali sementi soddisfano** tutti i requisiti seguenti:

Emendamento

2. **Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa** tutti i requisiti seguenti:

Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sono limitate **a piccoli** quantitativi, **definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore**, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

Emendamento

b) sono limitate **nei** quantitativi, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità **di sementi e** presentano una capacità germinativa sufficiente.

Emendamento

c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità **e per le sementi** presentano una capacità germinativa sufficiente.

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

soppresso

Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Quantitativo massimo che può essere scambiato per ciascuna specie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che integrano il presente regolamento, al fine di stabilire per ogni specie il quantitativo massimo che può essere scambiato di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b). Tale quantitativo è fissato tenendo conto delle esigenze dei piccoli agricoltori professionali e dei rischi fitosanitari, promuovendo nel contempo lo sviluppo e il mantenimento di diversi

Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Sementi di selezionatori

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente può autorizzare gli operatori a commercializzare ad un altro operatore sementi di generazioni che precedono la categoria pre-base, ai fini della selezione di nuove varietà (sementi dei selezionatori).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la durata dell'autorizzazione e i quantitativi per ciascuna specie.

2. Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale recante l'indicazione "sementi del selezionatore", che è apposta, a seconda dei casi, sul contenitore, sul mazzo o sull'imballaggio di tale materiale.

Tale materiale deve essere sigillato e recare un numero di lotto da utilizzare per fini di identificazione e per le prove rispetto alle parcelle testimone prima dell'utilizzazione come sementi pre-base.

Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 5, un'autorità

In deroga all'articolo 5, un'autorità

competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base, **sementi standard e materiale standard** appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per **piccoli** quantitativi per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente.

Emendamento

Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi **limitati** per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente, **in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro.**

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tale deroga non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per **piccoli** quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi **limitati** per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, **in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro**, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) la produzione delle scorte di sementi e materiali pre-base, di base e certificati disponibili prima della registrazione della varietà e delle prove e delle analisi previste per le sementi e i materiali standard;

Emendamento

soppresso

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) il sito presso il quale avrà luogo la produzione; e

soppresso

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i quantitativi di materiale da mettere a disposizione sul mercato.

soppresso

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, **la** Commissione, **mediante un atto di esecuzione, può** autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di** autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Tale atto **di esecuzione può stabilire** i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie.

Emendamento

Tale atto **delegato stabilisce** i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie.

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **La** Commissione **può** decidere, mediante un atto di esecuzione, che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.**

Emendamento

3. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di** decidere, mediante un atto di esecuzione, che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione.

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al paragrafo 4 lo comunica alla Commissione.

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Tale autorizzazione eccezionale non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a **5 bis**.

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Tale deroga non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale ***e non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione di materiale riproduttivo vegetale che è conforme al presente regolamento.***

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.

Emendamento

b) una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti ***alla luce di possibili costi aggiuntivi di produzione e commercializzazione.***

Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alle

zone rifugio o di altri requisiti cui è soggetta la coltivazione di varietà contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, le misure che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sono attuate fino al ripristino della piena conformità.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione.

Emendamento

2. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate, ***proporzionate e limitate nel tempo***. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione ***e il periodo di tempo interessato. Tale approccio consente a uno Stato membro di agire rapidamente ed efficacemente nelle situazioni di emergenza per proteggere la salute, l'ambiente e gli interessi economici.***

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e **20**, la Commissione **può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di** esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a **una varietà iscritta**, i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.

Emendamento

In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, **9**, 20, **26**, **27** e **da 47 a 53**, alla Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 75, al fine di integrare il presente regolamento, organizzando** esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a **un materiale riproduttivo vegetale iscritto o i** requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard **i requisiti di produzione e commercializzazione per materiale eterogeneo** nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.

Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 20 del presente regolamento.

Emendamento

Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, **9**, 20, **26**, **27** e **da 47 a 53** del presente regolamento.

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli atti **di esecuzione** di cui al paragrafo 1 **sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2** e specificano uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento

Gli atti **delegati** di cui al paragrafo 1 specificano uno o più degli elementi seguenti:

Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale riproduttivo vegetale in questione, **sulla base di** eventuali analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

Emendamento

Tali atti **delegati** si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale riproduttivo vegetale in questione **e si basano su** eventuali analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 2, 5, **6, 7, 8 o 20**.

Emendamento

3. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 2, **da 5 a 9, 20, 26, 27 e da 47 a 53**.

Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia tale importazione non è **consentita** né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per ***i miscugli per la preservazione quali quelli*** di cui ***all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe*** di cui ***agli articoli da 26 a 30***.

Emendamento

Tuttavia, tale importazione non è **autorizzata**, né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per ***il materiale riproduttivo vegetale*** di cui ***agli articoli da 22 a 29, tranne nel caso in cui sia originario di paesi vicini***.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il nome ***della persona*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento

g) il nome ***dell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) il nome ***della persona*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento

g) il nome ***dell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale*** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 41 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:

Emendamento

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale ***con l'obiettivo dello sfruttamento a fini commerciali***:

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) registrano e conservano dati relativi al monitoraggio dei punti critici di cui alla lettera **b)** e li esaminano su richiesta delle autorità competenti;

Emendamento

e) registrano e conservano dati relativi al monitoraggio dei punti critici di cui alla lettera **d)** e li esaminano su richiesta delle autorità competenti;

Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), non si applicano alle microimprese.

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le attività di cui agli articoli 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le attività di cui agli articoli 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, **almeno un mese** prima dell'inizio di tale produzione; e

a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, prima dell'inizio di tale produzione; e

Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente:

1. Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato **permanentemente** un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente:

Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma

Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma

dell'articolo 44.

dell'articolo 44 *ed è aggiornato mensilmente.*

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII **aggiungendo ulteriori elementi che devono essere inclusi nei registri delle varietà**, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

Emendamento

i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che, **nel caso delle specie elencate all'allegato I, parte A, ad eccezione della graminacea stolonifera, e parti D ed E**, soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;

Emendamento

f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione **e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, tali condizioni sono adottate dalla rispettiva autorità competente**, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego; **se uno Stato membro ha già stabilito un piano per le condizioni di coltivazione, tali condizioni sono estese, se del caso, alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili all'interno di tale Stato membro;**

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici

Emendamento

g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione **e, nel caso in cui le varietà debbano essere**

indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.

coltivate in un altro Stato membro, adottate dalla rispettiva autorità competente in tale Stato membro, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. ***se uno Stato membro ha già stabilito le condizioni di coltivazione, tali condizioni sono estese, se del caso, alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili all'interno di tale Stato membro;***

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici in merito a:

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici ***per l'esecuzione degli esami per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione*** in merito a:

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni ***minime*** di coltivazione che le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando ***i requisiti minimi per*** le condizioni di coltivazione che le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a:

Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione

i) misure sul campo, compresa la rotazione delle colture;

Emendamento

a) misure sul campo, compresa la rotazione delle colture;

Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

ii) misure di monitoraggio;

Emendamento

b) misure di monitoraggio;

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione

iii) la modalità di notifica delle condizioni di cui **al punto i)** alla Commissione e agli altri Stati membri;

Emendamento

c) la modalità di notifica delle condizioni di cui **alla lettera a)** alla Commissione e agli altri Stati membri;

Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iv

Testo della Commissione

iv) norme per le comunicazioni dagli operatori professionali alle autorità competenti in merito all'applicazione delle

Emendamento

d) norme per le comunicazioni dagli operatori professionali alle autorità competenti in merito all'applicazione delle

condizioni di cui **al punto i)**;

condizioni di cui **alla lettera a)**;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto v

Testo della Commissione

v) l'indicazione delle condizioni di cui **al punto i)** nei registri nazionali delle varietà.

Emendamento

e) l'indicazione delle condizioni di cui **alla lettera a)** nei registri nazionali delle varietà.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente accetta, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Emendamento

4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente accetta, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale, **una descrizione ufficialmente riconosciuta** o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro, **se tra le due autorità competenti esistono misure di riconoscimento equivalenti**.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a),

Emendamento

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a),

una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà **la cui esistenza** è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58.

una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà **che** è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58.

Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà;

Emendamento

a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà **o nella documentazione fornita all'autorità competente da persone fisiche o giuridiche coinvolte nella vendita di materiale riproduttivo vegetale agli utilizzatori finali o nella conservazione dinamica;**

Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione **e** della distribuzione;

Emendamento

f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità **della coltivazione, della raccolta,** dell'immagazzinamento, della trasformazione, della distribuzione **e dell'utilizzo;**

Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualità o caratteristiche nutrizionali.

Emendamento

g) qualità o caratteristiche nutrizionali
o caratteristiche importanti per la trasformazione;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) riduzione dei rifiuti prima o dopo la raccolta.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è possibile per le specie elencate all'allegato I, parti B e C su base volontaria. Se l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è stato effettuato da un'autorità ufficiale competente o sotto la guida e la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 61, ciò consente di inserire un'indicazione nell'area dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Tale indicazione riguarda soltanto le caratteristiche che durante le prove d'esame hanno dimostrato di offrire un netto miglioramento rispetto ad altre varietà della stessa specie. Il sistema volontario consente alle autorità competenti di mettere a punto metodologie per valutare le caratteristiche elencate al paragrafo 1, secondo comma,

lettere da a) a g).

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) stabilendo le metodologie per la valutazione delle caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g);

Emendamento

b) stabilendo le metodologie per la valutazione delle caratteristiche di cui al paragrafo 1, **secondo comma**, lettere da a) a **g bis**);

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti delegati garantiscono che i requisiti minimi, le metodologie e le norme di cui al primo comma, lettere da a) a c), che si applicano alle parti D ed E dell'allegato I, siano adeguati alle caratteristiche specifiche di tali specie e ai loro usi finali, nonché agli obiettivi della diversità e dell'innovazione.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui chiede a uno Stato membro di abrogare o

Emendamento

soppresso

modificare tali norme, qualora queste ultime siano ritenute inadeguate, sulla base delle prove scientifiche e tecniche disponibili, per l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario **per il completamento di trattamenti di controllo** con pesticidi e altri fattori di produzione esterni.

Emendamento

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati **nella fase di conversione o** in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario **in termini di trattamento** con pesticidi e altri fattori di produzione esterni **per il completamento dell'esame. Se del caso, gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione i motivi per i quali gli esami non sono stati effettuati in condizioni biologiche e i motivi dell'attuazione di esami in condizioni non biologiche.**

Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le autorità competenti possono includere l'analisi delle sementi convenzionali in condizioni a basso

impiego di fattori di produzione, in condizioni biologiche in conversione o in condizioni biologiche.

Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Entro ... [10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta i risultati del sistema volontario di cui al paragrafo 1 bis e sintetizza i risultati di tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale;

b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale, ***se nota, o delle condizioni locali per le quali è stata selezionata ex novo;***

Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di registrazione ai sensi del presente articolo è gratuita per il richiedente.

Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.

Emendamento

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.
L'autorità competente comunica la sua decisione al richiedente. In caso di rifiuto della registrazione, essa ne indica i motivi.

Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche e le informazioni che tale descrizione dovrebbe comprendere, se del caso, per specie specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 53 bis

Requisiti per la registrazione di un clone selezionato e di materiale riproduttivo

vegetale policlonale nel registro nazionale dello Stato membro

1. Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:

- a) la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;**
- b) la denominazione proposta e suoi sinonimi;**
- c) se del caso, la descrizione del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
- d) la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
- e) il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
- f) la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
- g) i miglioramenti genetici stimati per il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;**
- h) informazioni che indichino se il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già iscritto in un registro di un altro Stato membro.**

2. Ai fini della registrazione nel registro dello Stato membro, il clone selezionato deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) è selezionato all'interno della varietà a cui appartiene per taluni tratti fenotipici intravarietali specifici e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, conformemente ai metodi accettati a livello internazionale dell'Organizzazione**

internazionale della vigna e del vino;

b) l'esattezza del clone selezionato rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

3. Ai fini della registrazione nel registro dello Stato membro, il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale; tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ed è composta da 7 a 20 genotipi distinti^{1bis};

b) l'esattezza del materiale riproduttivo vegetale policlonale rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

***^{1bis} Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (O.I.V.),
risoluzione OIV-VITI 564B[1]2019.***

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà; **oppure**

Emendamento

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà **o nella documentazione fornita all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica;**

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione

a meno che la varietà di cui ai punti i) o ii) non esista più e la sua denominazione non abbia acquisito un significato particolare;

Emendamento

soppresso

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una **denominazione proposta;**

Emendamento

d) una **designazione provvisoria;**

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

d bis) una denominazione varietale proposta dal richiedente che può accompagnare la domanda.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

Emendamento

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, ***e la prova del rispetto dei requisiti di coltivazione e di monitoraggio nel periodo vegetativo considerato;***

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) se la domanda riguarda varietà da conservazione, informazioni relative alla produzione di una descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà, una prova di tale descrizione e qualsiasi documento o pubblicazione a sostegno della stessa;

Emendamento

soppresso

Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) l'utilizzazione prevista o le condizioni di coltivazione della varietà, se applicabili a norma dell'articolo 47, paragrafo 2.

Emendamento

o) nel caso in cui la varietà sia resistente agli erbicidi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), o presenti caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), l'indicazione di tale circostanza;

Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) le tecniche di selezione utilizzate per lo sviluppo della varietà;

Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

o ter) l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale relativi alla varietà, ai suoi componenti e alle sue caratteristiche, entro i limiti dei diritti richiesti o concessi per tale varietà al richiedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia firmato una licenza contrattuale o abbia ottenuto una licenza obbligatoria per l'uso di un brevetto di proprietà di un altro operatore.

Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, **può essere svolto dal richiedente** se:

Emendamento

1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2 **e soltanto per gli operatori nell'ambito del sistema volontario di cui all'articolo 52, paragrafo 1 bis, l'autorità competente può autorizzare il richiedente a effettuare** l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, se:

Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il richiedente è stato autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro;

Emendamento

soppresso

Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

c bis) l'esame non sostituisce la valutazione dei rischi prevista nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati.

Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625.

Emendamento

3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625. ***Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o dell'Unione per tutelare un legittimo interesse economico.***

Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1 non sono soddisfatti; oppure

Emendamento

a) constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ***e all'articolo 48*** non sono soddisfatti; oppure

Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE e dell'articolo 7, ***paragrafo 4***, della direttiva

Emendamento

1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, ***nonché le varietà con descrizione ufficiale***

2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE **e** dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE **prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]** sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

Emendamento

2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, **e dell'articolo 21, paragrafo 1**, della direttiva 2009/145/CE, **e le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento]** sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Emendamento

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà **da conservazione e varietà** di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche.

Emendamento

4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, **a condizione che la varietà non sia più protetta da un titolo di privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio e a patto che la varietà sia fuori dall'elenco da un minimo di due anni.**

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3 e all'articolo 62, paragrafo 1, **è conferita alla Commissione** per cinque anni a decorrere **dalla data** di entrata in vigore del presente **regolamento**.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di **adottare atti delegati** cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, **all'articolo 12, paragrafo 3**, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, **all'articolo 30 bis, all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, all'articolo 38, paragrafi 1 e 2**, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3, e all'articolo 62, paragrafo 1, per cinque anni a decorrere **dal** [data di entrata in vigore del presente **regolamento**].

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4,

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10,

all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3 e all'articolo 62, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 61, paragrafo 3 e dell'articolo 62, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a

paragrafo 2, **all'articolo 12, paragrafo 3**, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, **all'articolo 30 bis, all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, all'articolo 38, paragrafi 1 e 2**, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3, e all'articolo 62, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, **dell'articolo 12, paragrafo 3**, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 3, **dell'articolo 30 bis, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2**, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 61, paragrafo 3 e dell'articolo 62, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Testo della Commissione

a) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard **e le superfici utilizzate per la loro produzione** per anno e per specie, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

Emendamento

a) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard per anno e per specie, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28, **le specie interessate e i quantitativi totali di materiale riproduttivo vegetale per specie;**

Emendamento

d) il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28;

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il numero di **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** aventi un obiettivo statutario o altrimenti dichiarato di conservazione delle risorse fitogenetiche, conformemente all'articolo 29, e delle specie interessate;

Emendamento

e) il numero di organizzazioni e reti **di conservazione** aventi un obiettivo statutario o altrimenti dichiarato di conservazione delle risorse fitogenetiche, conformemente all'articolo 29, e delle specie interessate;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i quantitativi, definiti per specie, di sementi scambiate in natura tra agricoltori, conformemente all'articolo 30;

soppresso

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) i quantitativi autorizzati per specie di materiale riproduttivo vegetale destinato a prove e analisi per la selezione di varietà nuove, conformemente all'articolo 31;

soppresso

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) i progressi compiuti nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ad esempio, tramite il numero di entità che hanno notificato il loro ricorso all'articolo 29 e altri dati correlati.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate, *preventive* e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.

Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 81

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 81

soppresso

Modifica del regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 17) è sostituito dal seguente:

'(17) materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+'

(*) Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del [...], pag. [...]). [la nota presente in tale regolamento va qui]

[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";

b) il punto 18) è sostituito dal seguente:

'(18) materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) [.../...] (*)++, prodotto conformemente al presente regolamento;

(*) Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, ... (GU ..., del ..., pag. ...). [la nota presente in tale regolamento va qui]

[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]";

(2) l'articolo 13 è soppresso;

(3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 83 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'articolo 52 si applica a **decorrere dal [...] [60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per le specie** elencate **nelle parti B e C dell'allegato I**. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento

b) L'articolo 52 si applica a **condizione che sussistano i rispettivi requisiti in materia di esame, le metodologie e le norme per la valutazione delle caratteristiche** elencate **all'articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a g ter)**. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte A – riga 107 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Cicer arietinum

Camelina sativa
Fagopyrum esculentu
Lens culinaris
Triticum monococcum
Chenopodium quinoa
Vicia ervilia
Vicia narbonensis
Tritordeum
Lathyrus sativus
Eragrostis tef
Ceratonia siliqua

Emendamento 266
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte B – riga 29 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Salvia hispanica.

Emendamento 267
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE
PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATO DI
SPECIE AGRICOLE E VEGETALI

EQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE
PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATO DI
SPECIE AGRICOLE E VEGETALI, **PIANTE DA
FRUTTO**

Emendamento 268
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte C – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI PER LA PRODUZIONE, **LA REGISTRAZIONE** E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI, **MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE** DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Emendamento

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Emendamento 269
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Requisiti per la produzione di cloni selezionati, **miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale** pre-base, di base e certificati/o

Emendamento

Requisiti per la produzione di cloni selezionati pre-base, di base e certificati/o

Emendamento 270
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera A – lettera a

Testo della Commissione

a) L'identità del clone selezionato, **del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale** deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato **e ai**

Emendamento

a) L'identità del clone selezionato deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato devono essere conservati dall'operatore professionale

rispettivi genotipi per la produzione del materiale riproduttivo vegetale policlonale devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale;

dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera A – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture;

Emendamento

soppresso

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera d

Testo della Commissione

d) le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere esclusi come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;

Emendamento

d) le rispettive piante madri sono escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera c

Testo della Commissione

e) le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere **mantenuti** in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale

Emendamento

e) le rispettive piante madri devono essere **mantenute** in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo

riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;

vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà; Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera i

Testo della Commissione

i) nel caso di miscugli multiclionali, il miscuglio di cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclionale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclionale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera j

Testo della Commissione

j) nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale, il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 276
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte C – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Requisiti per la registrazione di un clone selezionato, un miscuglio multiclonale e un materiale riproduttivo vegetale policlonale** **soppresso**
- a) Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:**
- i) la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà deve essere iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;**
 - ii) la denominazione proposta e suoi sinonimi;**
 - iii) se del caso, la descrizione della composizione del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
 - iv) la persona competente per il mantenimento del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
 - v) il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
 - vi) la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
 - vii) il miglioramento genetico stimato per il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;**
 - viii) informazioni che indichino se il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già iscritto in un registro di un altro Stato membro;**
- b) ai fini della registrazione, il clone**

selezionato, il miscuglio multiclone o il materiale riproduttivo vegetale policlone deve soddisfare i requisiti seguenti applicabili al tipo di materiale in questione:

i) il materiale riproduttivo vegetale policlone deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlone della vite, tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

ii) nel caso del materiale di moltiplicazione della vite, il materiale riproduttivo vegetale policlone deve essere composto da 7-20 genotipi distinti;

iii) l'esattezza del clone selezionato, di ciascun clone selezionato del miscuglio multiclone, di ciascun genotipo del materiale riproduttivo vegetale policlone rispetto all'identità della varietà deve essere garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.

L'autorità competente deve decidere in merito alla registrazione soltanto dopo aver concluso che i punti da i) a iii) applicabili al tipo di materiale sono soddisfatti;

c) si applicano di conseguenza i requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato di cui alla parte B, punto 2.

**Emendamento 277
Proposta di regolamento
Allegato II – Parte D – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA

COMMERCIALIZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E **TUBERI-SEME DI** PATATE

COMMERCIALIZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E PATATE

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte D – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e **tuberi-seme di** patate

Emendamento

Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e patate

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte A – paragrafo 1 – lettera B – lettera d

Testo della Commissione

d) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;

Emendamento

d) le piante madri, **se del caso**, devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte B – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E

Emendamento

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E

Emendamento 281
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte B – comma 1

Testo della Commissione

Fatta eccezione per la lettera b), punto i), l'allegato II, parte B, si applica di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard.

Emendamento

L'allegato III, parte A, si applica di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard, **comprese le varietà da conservazione immesse sul mercato conformemente all'articolo 26.**

Emendamento 282
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte B – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard.

Emendamento 283
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte C – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI PER LA **REGISTRAZIONE, LA** PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI **CLONI SELEZIONATI, MISCUGLI MULTICLONALI E** MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE **DI MATERIALE STANDARD** DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Emendamento

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Emendamento 284
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte C – paragrafo 1

Testo della Commissione

I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard.

Emendamento

1. Impianto

L'allegato II, parte C, punto 1, si applica di conseguenza all'impianto di materiale riproduttivo vegetale policlonale.

Emendamento 285
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte C – paragrafo 2

Testo della Commissione

L'allegato II, parte C, si deve applicare di conseguenza alla registrazione, alla produzione e alla commercializzazione di cloni selezionati, miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard.

Emendamento

2. Coltivazione in campo:

- a) in tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;***
- b) i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate sono smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'identità e la purezza della varietà o, nel caso di portainnesti non appartenenti a una varietà, l'esattezza dell'identità della specie e delle piante deformate o danneggiate e una produzione efficiente;***
- c) le rispettive piante madri sono escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;***
- d) le rispettive piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo***

vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

e) le piante madri sono ispezionate visualmente nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione.

Emendamento 286
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte C – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Requisiti per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale policlonale

Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie in questione:

a) presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;

b) essere praticamente indenne da difetti specifici;

c) il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale è effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e comprende proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale; pur essendo ammessa una tolleranza, la frequenza di ogni singolo genotipo non deve mai essere superiore al doppio di quella del genotipo meno frequente.

Emendamento 287
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte D – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI
STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E
TUBERI-SEME DI PATATE

Emendamento

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI
STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E
PATATE

Emendamento 288
Proposta di regolamento
Allegato III – Parte D – comma 1

Testo della Commissione

L'allegato II, parte D, si deve applicare di
conseguenza alla produzione e alla
commercializzazione di sementi standard
di piante da frutto, viti e **tuberi-seme di**
patate.

Emendamento

L'allegato II, parte D, si deve applicare di
conseguenza alla produzione e alla
commercializzazione di sementi standard
di piante da frutto, viti e patate.

Emendamento 289
Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO IV bis
SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTE E COMMERCIALIZZATE COME SEMENTI COMMERCIALI
<i>Arachis hypogea</i> L.
<i>Biserrula pelecinus</i>
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch
<i>Cynodon dactylon</i> L.

<i>Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina</i>
<i>Festuca filiformis Pour</i>
<i>Hedysarum coronarium L.</i>
<i>Lathyrus cicera</i>
<i>Medicago × varia T. Martyn Sand</i>
<i>Medicago doliata Carmingn</i>
<i>Medicago italica (Mill.) Fiori</i>
<i>Medicago littoralis</i>
<i>Medicago murex</i>
<i>Medicago polymorpha</i>
<i>Medicago rugosa</i>
<i>Medicago scutellata</i>
<i>Medicago truncatula</i>
<i>Medicago x varia Martyn Sand</i>
<i>Onobrychis viciifolia Scop</i>
<i>Ornithopus compressus</i>
<i>Ornithopus sativus</i>
<i>Phalaris aquatica L.</i>
<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Poa annua</i>
<i>Poa nemoralis</i>
<i>Trifolium fragiferum</i>
<i>Trifolium glanduliferum</i>
<i>Trifolium hirtum</i>
<i>Trifolium isthmocarpum</i>
<i>Trifolium michelianum</i>
<i>Trifolium squarrosum</i>
<i>Trifolium subterraneum</i>
<i>Trifolium vesiculosum</i>
<i>Trigonella foenum-graecum L.</i>
<i>Vicia bengahalensis L.</i>
<i>Vicia pannonica Crantz</i>
<i>xFestulolium Asch. & Graebn.</i>

Emendamento 290
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 1

Testo della Commissione

1. **Zona fonte**

Emendamento

1. **Regione di origine**

Emendamento 291
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti possono designare **zone fonte** specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Emendamento

Le autorità competenti possono designare **regioni di origine** specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Emendamento 292
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se la **zona fonte** è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento

Se la **regione di origine** è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) tipiche del tipo di habitat della **zona fonte**;

Emendamento

a) tipiche del tipo di habitat della **regione di origine**;

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della **zona fonte**.

Emendamento

c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della **regione di origine**.

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.

Emendamento

Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus, **Rumex acetosa, R. thyrsoiflorus e R. sanguineus** non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie **e varietà** del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat **del sito della zona fonte** e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;

Emendamento

c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat **della regione di origine** e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) quantitativo del miscuglio cui si applica l'autorizzazione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) **zona fonte** del miscuglio;

Emendamento

e) **regione di origine** del miscuglio;

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) tipo di habitat della **zona fonte** del

Emendamento

g) tipo di habitat della **regione di**

miscuglio; e

origine del miscuglio; e

Emendamento 300
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 3 – comma 3

Testo della Commissione

La domanda deve essere corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al **punto 4** nel caso di miscugli per la preservazione raccolti direttamente o al **punto 5** nel caso di miscugli per la preservazione moltiplicati.

Emendamento

La domanda deve essere corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al **comma 4** nel caso di miscugli per la preservazione raccolti direttamente o al **comma 5** nel caso di miscugli per la preservazione moltiplicati.

Emendamento 301
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 3 – comma 5

Testo della Commissione

Prima dell'inizio di ogni **stagione di produzione**, gli operatori professionali **devono notificare** il quantitativo di sementi **di** miscugli per la **conservazione cui è destinata l'autorizzazione, nonché le dimensioni e l'ubicazione del sito o dei siti di raccolta previsti e la data o le date di raccolta**.

Emendamento

Al termine di ogni **anno civile o fiscale, a seconda dei casi**, gli operatori professionali **notificano all'autorità competente** il quantitativo di sementi **dei** miscugli per la **preservazione autorizzati**.

Emendamento 302
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) un miscuglio di sementi che è stato raccolto nella **zona fonte** ("miscuglio per la preservazione raccolto direttamente") deve essere raccolto in un sito che non è

Emendamento

a) un miscuglio di sementi che è stato raccolto nella **regione di origine** ("miscuglio per la preservazione raccolto direttamente") deve essere raccolto in un

stato seminato nei quarant'anni
precedenti la data dell'autorizzazione;

sito che non è stato seminato nei
quarant'anni precedenti la data
dell'autorizzazione;

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le sementi di singole specie sono prelevate nella **zona fonte** oppure si tratta di miscugli per la preservazione raccolti direttamente acquistati presso altri operatori;

Emendamento

a) le sementi di singole specie sono prelevate nella **regione di origine** oppure si tratta di miscugli per la preservazione raccolti direttamente acquistati presso altri operatori;

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le sementi di cui alla lettera a) sono moltiplicate al di fuori della zona fonte come singole specie. La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni;

Emendamento

soppresso

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) tale miscuglio può comprendere anche sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, prodotte convenzionalmente, se conformi alla lettera c);

Emendamento

soppresso

Emendamento 306
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera **g**) non deve essere superiore all'1 % in peso;

Emendamento

h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera **f**) non deve essere superiore all'1 % in peso;

Emendamento 307
Proposta di regolamento
Allegato VI – lettera A – comma 2

Testo della Commissione

Tale notifica deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo.

Emendamento

Tale notifica deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo. ***Tale registro rimane gratuito per l'operatore ufficiale.***

Emendamento 308
Proposta di regolamento
Allegato VI – lettera B – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il materiale eterogeneo può ***essere generato mediante*** una delle tecniche seguenti:

Emendamento

2. Il materiale eterogeneo può ***avere origine da*** una delle tecniche seguenti:

Emendamento 309
Proposta di regolamento
Allegato VI – lettera D – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo soddisfa i requisiti di purezza analitica e germinazione per le sementi e i requisiti di qualità per altri materiali **della categoria più bassa per le specie corrispondenti.**

Emendamento

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo soddisfa **requisiti pari a quelli fissati per la categoria più bassa per le rispettive specie, compresi i requisiti stabiliti per le specie elencate nell'allegato IV per quanto riguarda** i requisiti di purezza analitica e germinazione per le sementi e i requisiti di qualità per **gli** altri materiali.

Emendamento 310
Proposta di regolamento
Allegato VI – lettera H – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Piante foraggere	10
-------------------------	-----------

Emendamento

soppresso	soppresso
------------------	------------------

Emendamento 311
Proposta di regolamento
Allegato VII – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) nel caso di **varietà con** descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è **storicamente** coltivata e **alle quali si è naturalmente adattata ("regione/i di origine");**

Emendamento

(g) nel caso di **conservazione** di varietà, **una** descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è **tradizionalmente** coltivata e, **nel caso di varietà da conservazione selezionate ex novo, a quali condizioni di coltivazione locali si è adattata;**

Emendamento 312
Proposta di regolamento
Allegato VII – comma 1 – lettera t

Testo della Commissione

(t) se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche, **diverse da quella di cui alla lettera s)**, e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili.

Emendamento

(t) se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche **che possono determinare effetti agronomici indesiderati** e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili.

Emendamento 313
Proposta di regolamento
Allegato VII – comma 1 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(t bis) ove del caso, i rispettivi diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le sue caratteristiche e il processo di sviluppo, compreso, se applicabile e opportuno, il numero dei pertinenti brevetti concessi o pendenti che l'autorità competente deve fornire e aggiornare;

Emendamento 314
Proposta di regolamento
Allegato VII – comma 1 – lettera t ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(t ter) se del caso, una descrizione delle tecniche di selezione applicate per lo sviluppo della varietà.

Emendamento 315
Proposta di regolamento
Allegato VII bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	
<i>Emendamento</i>	
ALLEGATO VII bis	
QUANTITÀ MASSIME PER LA CONSERVAZIONE DINAMICA	
<i>La quantità si applica per persona fisica o giuridica, anno e varietà/accessione/ecotipo/risorsa genetica vegetale.</i>	
Specie	Massa netta massima (kg)
Piante foraggere	20
Barbabietole	20
Cereali	200
Piante oleaginose e da fibra	20
Patata	1000
Ortaggi:	
Leguminose	75
Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana	1
Tutti gli altri semi di ortaggi	0,5
Ortaggi propagati per via vegetativa	500 piante
Materiali di moltiplicazione dei frutti e della vite	150 stock.